

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
"MULTIRISCHI STUDIO A.N.D.I."  
(INERENTE L'UFFICIO/AMBULATORIO/STUDIO ODONTOIATRICO)  
INCENDIO + FURTO + ELETTRONICA  
+ RESPONSABILITÀ CIVILE (NON PROFESSIONALE)**

<b>Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti</b>			
<b>Garanzia</b>	<b>Limite per sinistro e per anno assicurativo</b>	<b>Scoperto percentuale (per evento)</b>	<b>Franchigia / Minimo Scoperto (per evento)</b>

<b>Sezione I – Incendio e Garanzie Accessorie (Sezione sempre operante in polizza)</b>			
Ogni evento garantito salvo ove diversamente indicato	100% somma assicurata	---	€ 250,00
Beni presso terzi – con il limite per singola ubicazione altrui di € 10.000,00	€ 10.000,00 per singola ubicazione altrui	---	---
Ricerca e riparazione del guasto da acqua condotta	€ 10.000,00	---	€ 250,00
Fenomeno elettrico ed elettronico	€ 10.000,00	---	€ 250,00
Eventi atmosferici	100 % somma assicurata	10 %	€ 250,00
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	100 % somma assicurata	10 %	€ 250,00
Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	100 % somma assicurata	10 %	€ 250,00
Spese di demolizione e sgombero / rimozione e ricollocamento in aumento al 10% di cui alle CGA	10 % dell'indennizzo, entro la somma assicurata	---	---
Onorari architetti – ingegneri - consulenti	10 % dell'indennizzo, entro la somma assicurata	---	---
Rifacimento archivi, documenti e registri	10 % dell'indennizzo, entro la somma assicurata	---	---
Cose particolari (definite all'Art. 25 CGA lettere -b- ed -e- come, ad esempio: quadri ed oggetti d'arte, mosaici, dipinti, statue di valore artistico, arazzi, tappeti, raccolte e collezioni)	10 % somma assicurata al contenuto col limite massimo di € 15.000,00 per sinistro	---	€ 100,00
Denaro, carte valori, titoli di credito (definiti all'Art. 25 lettera -a-)	massimo € 1.500,00 per sinistro	---	€ 100,00
Anticipo indennizzi	€ 150.000,00	---	---
Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione	100 % somma assicurata	---	---
Ricorso terzi	€ 250.000,00	10 %	€ 1.000,00
Cristalli	€ 2.500,00	---	€ 100,00
Gelo	€ 25.000,00	---	€ 1.000,00
Grandine	€ 25.000,00	---	€ 1.000,00
Indennità aggiuntiva (forma “a diaria”)	“diaria” pari a € 1.000,00 al giorno, per massimo 45 giorni per anno assicurativo (anche non consecutivi se dovuti a più eventi indennizzabili), oltre quelli indicati alla colonna Franchigia (per evento)	---	5 giorni

<b>Sezione I - Garanzie Aggiuntive “catastrofali” (operanti solo se attivate in polizza)</b>			
Allagamenti	100 % somma assicurata	10 %	€ 10.000,00
Allagamenti per sole cose poste in locali interrati o seminterrati, comunque situati sotto il livello stradale (lettera h)	€ 5.000,00	---	€ 250,00
Sovraccarico neve	100 % somma assicurata	10 %	€ 10.000,00
Terremoto	100 % somma assicurata	10 %	€ 10.000,00

<b>Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti</b>			
<b>Garanzia</b>	<b>Massimale per sinistro</b>	<b>Scoperto (per evento)</b>	<b>Franchigia / Minimo Scoperto (per evento)</b>

<b>Sezione II - Furto e Garanzie Accessorie (Sezione sempre richiamata ed operante in polizza)</b>			
Ogni evento garantito salvo ove diversamente indicato	100 % somma assicurata	---	€ 100,00
Guasti cagionati dai ladri / atti vandalici da furto	€ 5.000,00	---	---
Garanzia accessoria portavalori non nominativa	€ 5.000,00	---	€ 100,00
Archivi di documenti e registri	20% somma assicurata	---	---
Cose particolari (definite all'Art. 25 CGA lettere -b- ed -e- come, ad esempio: quadri ed oggetti d'arte, mosaici, dipinti, statue di valore artistico, arazzi, tappeti, raccolte e collezioni)	50 % somma assicurata al contenuto col limite massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto	---	€ 100,00
Denaro, carte valori, titoli di credito (definiti all'Art. 25 lettera -a-)	massimo € 1.500,00 per sinistro	---	€ 100,00
Introduzione nei locali attraverso mezzi di chiusura non conformi all'art. 30	100 % somma assicurata	20 %	---
Utilizzo dei veicoli ricoverati	---	25 %	---

<b>Sezione III – Elettronica e Garanzie Accessorie (Sezione sempre richiamata ed operante in polizza)</b>			
Ogni evento garantito salvo ove diversamente indicato	100 % somma assicurata	---	€ 250,00
Guasti Macchine	€ 5.000,00 per annualità assicurativa	---	€ 750,00
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	25% somma assicurata	---	€ 250,00

<b>Sezione IV - Responsabilità Civile e Garanzie Accessorie (Sezione operante solo se attivata in polizza)</b>			
Franchigia frontale (per danni a cose, salvo ove diversamente indicato)	€ 1.000.000,00	---	€ 250,00
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	€ 150.000,00	10 %	€ 1.000,00
Committenza lavori edili ai sensi del D.Lgs. 81/2008	€ 1.000.000,00	---	€ 250,00

<b>A valere per le Sezioni I, II, III e IV:</b>			
Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.			

\*\*\*\*\*

## Clausole Vessatorie

**Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:**

<b>Art. 4</b>	Aggravamento del rischio
<b>Art. 6</b>	Recesso in caso di sinistro
<b>Art. 7</b>	Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione
<b>Art. 9</b>	Foro competente
<b>Art. 13</b>	Assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto
<b>Art. 14</b>	Assicurazioni presso diversi assicuratori
<b>Art. 15</b>	Obblighi in caso di sinistro
<b>Art. 16</b>	Esagerazione dolosa del danno
<b>Art. 17</b>	Procedura per la valutazione del danno
<b>Art. 18</b>	Mandato dei Periti
<b>Art. 19</b>	Pagamento dell'indennizzo
<b>Art. 20</b>	Limite massimo dell'indennizzo
<b>Art. 25</b>	Cose assicurabili a condizioni speciali: pagamento dell'indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta
<b>Art. 26</b>	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
<b>Art. 24</b>	Esclusioni ( <i>valevole solo per Sezione I - Incendio</i> )
<b>Inc.2</b>	Dolo o colpa grave
<b>Inc.10</b>	Macchinario in leasing
<b>Art. 28</b>	Esclusioni ( <i>valevole solo per Sezione II – Furto</i> )
<b>Art. 38</b>	Esclusioni ( <i>valevole solo per Sezione III - Elettronica</i> )
<b>Art. 46</b>	Rischi esclusi dall'assicurazione ( <i>valevole solo per Sezione IV – Responsabilità Civile</i> )
<b>Art. 47</b>	Altri rischi esclusi inerenti la proprietà e conduzione dell'ambulatorio, esclusa la responsabilità di tipo sanitario derivante dall'attività odontoiatrica ( <i>valevole solo per Sezione IV – Responsabilità Civile</i> )
<b>Tabella</b>	Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti

IL CONTRAENTE 

## Sommar

### Definizioni

#### Condizioni Generali di Assicurazione

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Art.2	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.3	Modifiche dell'assicurazione	Art.4	Aggravamento del rischio
Art.5	Diminuzione del rischio	Art.6	Recesso in caso di sinistro
Art.7	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	Art.8	Oneri fiscali
Art.9	Foro Competente	Art.10	Rinvio alle Norme di legge
Art.11	Titolarità dei diritti nascenti di polizza	Art.12	Ispezione delle cose assicurate
Art.13	Assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto (valevole per tutte le Sezioni di polizza)	Art.14	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art.15	Obblighi in caso di sinistro	Art.16	Esagerazione dolosa del danno
Art.17	Procedura per la valutazione del danno	Art.18	Mandato dei Periti
Art.19	Pagamento dell'indennizzo	Art.20	Limite massimo dell'indennizzo
Art.21	Validità territoriale dell'assicurazione	Art.22	Servizio di emergenza in caso di sinistro
Art.23	Clausola Broker		

#### Sezione I – Incendio - Norme che regolano la Sezione Incendio e Garanzie Accessorie

Art.23	Rischio assicurato	Art.24	Esclusioni
Art.25	Cose assicurabili a condizioni Speciali	Art.26	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

#### Sezione I – Incendio - Norme che regolano le Garanzie Accessorie sempre operanti

Inc.1	Buona fede	Inc.2	Dolo e colpa grave
Inc.3	Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo	Inc.4	Beni presso terzi
Inc.5	Rinuncia alla rivalsa	Inc.6	Denuncia circostanziata dei sinistri
Inc.7	Operazioni Peritali	Inc.8	Immissione di nuovi enti
Inc.9	Indennizzo separato per ciascuna partita	Inc.10	Macchinario in leasing
Inc.11	Assicurazione per conto di chi spetta	Inc.12	Vicinanze pericolose
Inc.13	Universalità	Inc.14	Anticipo indennizzi
Inc.15	Onorari architetti – ingegneri – consulenti	Inc.16	Termini di denuncia sinistri
Inc.17	Oneri di urbanizzazione	Inc.18	Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione
Inc.19	Ricorso terzi	Inc.20	Cristalli
Inc.21	Gelo	Inc.22	Grandine
Inc.23	Indennità aggiuntiva nella forma “a diaria”		

#### Sezione I – Incendio - Garanzie Aggiuntive “Catastrofici” (operanti solo se attivate in polizza)

Inc.A	Allagamenti	Inc.B	Sovraccarico neve
Inc.C	Terremoto		

#### Sezione II – Furto - Norme che regolano la Sezione Furto e Garanzie Accessorie

Art.27	Rischio assicurato	Art.28	Esclusioni
Art.29	Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi	Art.30	Mezzi di chiusura dei locali e caratteristiche costruttive dei locali/fabbricati
Art.31	Recupero delle cose rubate	Art.32	Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato
Art.33	Trasloco delle cose assicurate	Art.33.bis	Trasloco enti assicurati a seguito di cambio ubicazione
Art.34	Titoli di credito	Art.35	Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
Art.36	Determinazione dell'ammontare del danno		

#### Sezione II – Furto - Norme che regolano le Garanzie Accessorie sempre operanti

Fur.1	Cose di proprietà di terzi	Fur.2	Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato
Fur.3	Archivi di documenti e registri		

#### Sezione III – Elettronica – Norme che regolano la Sezione Elettronica e Garanzie Accessorie

Art.37	Rischio assicurato	Art.37.bis	Guasti Macchine
Art.38	Esclusioni	Art.39	Franchigia
Art.40	Valore assicurabile – assicurazione parziale	Art.41	Determinazione dell'ammontare del danno
Art.41.bis	Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	Art.42	Conservazione delle cose assicurate

#### Sezione III – Elettronica – Norme che regolano le Garanzie Accessorie sempre operanti

Ele.1	Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile
-------	---

#### Sezione IV – Responsabilità Civile - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile e Garanzie Accessorie

Art.43	Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	Art.44	Ulteriori definizioni valide solo per la presente Sezione
Art.45	Persone non considerate terzi	Art.46	Rischi esclusi dall'assicurazione
Art.47	Altri rischi esclusi inerenti la proprietà e conduzione dell'ambulatorio, esclusa la responsabilità di tipo sanitario derivante dall'attività odontoiatrica	Art.48	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
Art.49	Pluralità di assicurati	Art.50	Fabbricati in condominio

#### Sezione IV – Responsabilità Civile - Norme che regolano le Garanzie Accessorie sempre operanti

RCT.1	Franchigia frontale	RCT.2	Precisazioni – estensioni varie
RCT.3	Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell'Assicurato	RCT.3	Danni da interruzioni o sospensioni di attività
RCT.4	Committenza lavori edili ai sensi del D.Lgs. 81/2008	RCT.5	Termine per la denuncia dei sinistri

## Definizioni

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Broker</b>	Il Broker di Assicurazioni
<b>Somma assicurata</b>	L'importo indicato a tale titolo alle singole partite (o anche alle singole garanzie di polizza, nel caso sia indicato specificatamente)
<b>Comunicazioni</b>	per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione (vedasi Definizione specifica per la Sezione Responsabilità Civile riportata all'interno della Sezione IV se attivata in polizza)
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito a carico dell'Assicurato che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo/risarcimento
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Limite di indennizzo</b>	la somma massima dovuta dalla Società a tale titolo
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Scoperto</b>	importo a carico dell'assicurato espresso in misura percentuale che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo/risarcimento
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Società</b>	la Compagnia assicuratrice
<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>Esplosione.</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Scoppio</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>Fabbricati</b>	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato (compresa l'eventuale relativa quota-parte condominiale), impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto. Le garanzie previste nelle Condizioni di assicurazione sono estese anche agli eventi verificatisi nelle minori dipendenze di pertinenza dell'ambulatorio/studio/ufficio, quali box, cantine e solai, con esclusione dei danni subiti dai valori, collezioni e oggetti pregiati ivi contenuti.
<b>Tetto - Copertura - Solai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</li> <li>• Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffiature e rivestimenti;</li> <li>• Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffiature.</li> </ul>
<b>Contenuto: Macchinario</b>	Macchinario, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche e merci come sotto descritto. Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione di fabbricato, mobilio e arredamento dell'ambulatorio; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze dell'ambulatorio. Si intendono comprese anche le "cose assicurabili a condizioni speciali" di cui all'art.25 delle CGA (commi b-c-d) esclusi quelli altrimenti assicurati. Per le cose di cui ai commi -a- ed -e- valgono le disposizioni indicate in polizza col limite riportato nelle tabelle di polizza denominate "Prospetto Limiti di indennizzo – Franchigie e Scoperti".
<b>Merci</b>	I prodotti ed i beni in lavorazione, le scorte e i materiali di consumo, il tutto ovunque nell'ambito dell'ambulatorio/studio odontoiatrico assicurato, anche in magazzino/deposito. Sono esclusi i materiali esplosivi.
<b>Attrezzature</b>	Mobilio e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., serbatoi metallici e relative tubazioni.
<b>Arredamento</b>	Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti (escluse pellicce).
<b>Apparecchiature elettroniche</b>	Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer, oltre ai relativi supporti informatici (questi ultimi compresi nel limite di 2.500,00 Euro) contenenti i dati necessari al funzionamento delle apparecchiature sopra indicate. Sono compresi anche gli Apparecchi elettromedicali. Il tutto solo se inerente l'ambulatorio/studio odontoiatrico assicurato.
<b>Apparecchi elettromedicali</b>	Apparecchio elettrico e/o elettronico destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione del personale sanitario.
<b>Incombustibilità</b>	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>Primo rischio assoluto</b>	Forma di assicurazione in cui l'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate.
<b>Furto</b>	Inpossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene
<b>Contenuto posto sottotetto (a valere per la Sezione Furto)</b>	Mobilio ed arredamento, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre di ufficio, compresi strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, oggetti di cancelleria, registri stampati, armadi di sicurezza o corazzati o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme. Sono compresi denari e titoli di credito in genere fino a concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00. Sono esclusi: pellicce, preziosi, raccolte e collezioni. Relativamente a tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria si conviene un limite di indennizzo per singolo oggetto di € 2.500,00
<b>Rapina / Estorsione</b>	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza

<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti
<b>Vetro o cristallo antisfondamento</b>	Pannelli costruiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm
<b>Inferriata</b>	Manufatto in profilato di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, areazione e comunicazione
<b>Addetti</b>	Persone partecipanti all'attività, compresi i titolari e i loro familiari
<b>Cose</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali (solo per la Sezione IV Responsabilità Civile)
<b>Danni corporali</b>	Morte o lesioni corporali
<b>Danni materiali</b>	La distruzione o il deterioramento di cose
<b>Sinistro</b>	Garanzia Responsabilità Civile: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Spese legali e peritali</b>	Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.
<b>Subappaltatore</b>	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori
<b>Massimale</b>	Somma messa a disposizione dalla Società per ogni anno assicurativo e singola controversia
<b>Contratto di assistenza tecnica</b>	accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati a ORIS Broker S.r.l. a cui è assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione risulta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C. C.

### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C. C.

### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C. C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

**Nel caso il Contraente, o l'Assicurato, abbiano in essere con Cattolica anche altra polizza che ponga in copertura il rischio professionale dell'attività svolta (mediante altra Convenzione sempre con A.N.D.I.), la Società potrà recedere dal presente contratto solo dopo minimo 3 (tre) sinistri denunciati su questa polizza ("Multirischi Studio A.N.D.I.") durante l'arco temporale di 2 (due) annualità; si precisa che:**

**- l'avvenuta sostituzione di una polizza non comporterà azzeramento dell'arco temporale appena definito;**

**- la polizza professionale del Contraente/Assicurato si ritiene valida se, al momento di tutti i sinistri, risulta attiva (ossia il premio per il periodo in corso è stato regolarmente incassato e la copertura risulta conseguentemente attivata).**

Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 9 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

### **Art. 10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (valevole esclusivamente per le Sezioni I, II e III)**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate** *(valevole esclusivamente per le Sezioni I, II e III)*

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 13 - Assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto** *(valevole per tutte le Sezioni di polizza)*

Le Parti prendono atto che i rischi garantiti nelle Sezioni del presente contratto sono prestati nella forma a **primo rischio assoluto** e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.; pertanto, la Società non risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

**Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro**

**In caso di sinistro delle Sezioni I - Incendio e III - Elettronica** il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto egli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di danno presumibilmente doloso, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un resoconto dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

**Per i soli danni relativi alla Sezione III - Elettronica,**

- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

**In caso di sinistro afferente alla Sezione II - Furto** il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a

quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

**In caso di sinistro inerente la Sezione IV - Responsabilità Civile** il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo (art. 1915 C.C.).

#### **Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno** *(valevole esclusivamente per la Sezione I, II e III)*

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno** *(valevole esclusivamente per la Sezione I, II e III)*

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 18 - Mandato dei Periti** *(valevole esclusivamente per la Sezione I, II e III)*

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione propri di ogni sezione;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 17 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 19- Pagamento dell'indennizzo** *(valevole per le Sezioni I, II, III e IV)*

A seguito del ricevimento della Denuncia del sinistro, la Società si impegna - **entro i 60 giorni** successivi - a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo, ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora, nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno, e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

La Società si impegna a procedere alla liquidazione del sinistro **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 del codice civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

#### **Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata; si precisa altresì che nel caso l'importo dell'indennizzo (risultante dall'applicazione degli Artt. 26 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e dell'Art. 3 "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo") fosse superiore alla somma assicurata della relativa partita di polizza (in forma a Primo Rischio Assoluto), il limite massimo di indennizzo diverrà la somma assicurata della relativa partita di polizza. *(valevole esclusivamente per la Sezione I e II)*

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia. *(valevole esclusivamente per la Sezione III)*

Per i danni indiretti (di cui all'Art. 24 - Indennità aggiuntiva nella forma "a diaria") l'importo risultante dal prodotto dell'importo giornaliero per il massimo periodo di non utilizzo dei locali assicurati rappresenterà anche il limite di indennizzo per periodo di assicurazione.

A maggior precisazione di quanto sopra indicato, fermo il fatto che, tranne le spese di salvataggio di cui all'art. 1914 del C.C., la Compagnia non è in nessun caso tenuta al pagamento di importi superiori alla somma assicurata indicata alle singole partite di polizza "Fabbricato" e "Contenuto" della Sezione I – Incendio, si prende atto che i limiti di indennizzo/importi indicati all'interno della tabella denominata "Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti", relativi alle Garanzie Accessorie della "Sezione I – Incendio e Garanzie Accessorie" (Sezione sempre operante in polizza) qui di seguito indicate:

- Spese di demolizione e sgombero / rimozione e ricollocamento in aumento al 10% di cui alle CGA;
- Ricorso terzi;
- Indennità aggiuntiva nella forma "a diaria";

concorrono ad aumentare l'importo indennizzabile, rispetto alla somma assicurata come sopra definita, nel caso il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza a seguito dell'attivazione contemporanea di:

- almeno una delle sopra citate Garanzie Accessorie;
- almeno una delle garanzie comprese dalla lettera a) alla lettera o) dell'Art. 23 – "Rischio Assicurato", oppure almeno uno degli eventi coperti dalla "Sezione I – Incendio - Garanzie Aggiuntive "Catastrofali" (solo se quest'ultima Sezione è stata attivata in polizza mediante richiamo e indicazione del relativo premio).

#### **Art. 21 – Validità territoriale dell'assicurazione**

Le coperture assicurative di Incendio, Furto ed Elettronica valgono per i rischi ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La copertura assicurativa inerente la Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi della Comunità Economica Europea, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **Art. 22 – Servizio di emergenza in caso di sinistro**

La Società ha sottoscritto una convenzione con "RECOTECH S.R.L." - avente Direzione Generale nella sede di via F. Brunelleschi, 2/b, a Campi Bisenzio (Firenze) – (CAP 50013 - FI), (di seguito "RECOTECH") - Società che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione e, ove possibile, eliminazione del danno materiale e messa in sicurezza in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione - per consentire ai propri assicurati (di seguito indicati congiuntamente alla Società come le "Parti") di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.

#### **Oggetto della prestazione**

Fermo quanto stabilito dall'Art. 15 "Obblighi in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della Sezione incendio il cui importo sia prevedibilmente superiore ad 3.000 € IVA esclusa, che abbiano colpito una delle seguenti partite assicurate:

- fabbricato;
- contenuto;

il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro e di incaricare RECOTECH S.R.L. al fine di svolgere tutte le attività di:

a) limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:

- incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
- eventi atmosferici;
- allagamento (ad esclusione dei danni derivanti da alluvione e/o inondazione e/o fuoriuscita di corsi d'acqua o bacini);
- terremoto;

(nota: per "allagamento" e "terremoto" le attività di RECOTECH S.R.L. sono effettuabili solo se sono state ricomprese in polizza le relative Garanzie Accessorie)

b) riparazione di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, e contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti assicurati;

#### Esclusioni

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta da RECOTECH S.R.L. sono esclusi:

- i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi;
- le spese relative ad onorari periti e la perdita delle pigioni;
- le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra RECOTECH S.R.L. ed il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
- le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.

#### Attivazione del servizio in occasione del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell' "Oggetto della prestazione" può:

A) denunciare il sinistro alla propria Agenzia chiedendo contestualmente l'intervento di RECOTECH S.R.L.; l'Agenzia, ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del sinistro la richiesta dell'Assicurato dell'intervento di RECOTECH S.R.L. ed il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:

- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
- contattare RECOTECH S.R.L. per richiederne l'intervento congiunto.

B) contattare direttamente RECOTECH S.R.L. al Numero Verde 800 200 018 richiedendo una attività in regime di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza; RECOTECH S.R.L., ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente relativamente al n° di polizza, dati anagrafici e societari, provvederà a:

- contattare l'Agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro;
- contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo.

RECOTECH S.R.L. effettuerà quindi con il perito il sopralluogo in sito nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e RECOTECH S.R.L. della operatività del contratto prima di dar seguito all'esecuzione delle attività d'intervento.

Una volta effettuato il sopralluogo, RECOTECH S.R.L. procederà a stilare un preventivo dettagliato di intervento mediante modulistica ad hoc che verrà consegnato al perito di zona. Solo dopo il nulla osta del perito di zona, il preventivo di spesa verrà inviato all'Assicurato. Eventuali clausole contrattuali che andassero ad inficiare in toto o in parte la corrispondenza tra l'importo a preventivo dei lavori e l'importo risarcibile dovranno essere specificate dal perito di zona prima dell'inizio dei lavori.

In particolare, l'Assicurato dovrà sottoscrivere ampia liberatoria per le spese di salvataggio relative a:

- 1) sinistri non indennizzabili a termini di polizza:  
dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra RECOTECH S.R.L. e l'Assicurato, con costi a carico di quest'ultimo;
- 2) eventuali parti comuni in condominio del Fabbricato che ospitano lo Studio/Ambulatorio assicurato, per l'importo eccedente la parte pro quota dell'Assicurato:  
dette spese dovranno essere oggetto di preventiva pattuizione separata tra RECOTECH S.R.L. e l'Assicurato, con costi a carico di quest'ultimo e/o degli altri condomini, non essendo questi beni rientranti tra quelli assicurati (partita Fabbricato) e né l'Assicurato, né RECOTECH S.R.L., avranno nulla a pretendere da parte della Società.

Le Parti concordano che, in assenza di tale preventiva pattuizione liberatoria, non sarà possibile erogare il "Servizio di pronto intervento" richiesto.

Si precisa altresì che, nel corso del primo intervento, RECOTECH S.R.L. effettuerà il sopralluogo gratuito sul luogo interessato dal sinistro e, nel caso si trattasse di giorni festivi, RECOTECH S.R.L. potrà effettuare in autonomia esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza ma solo se, in precedenza, l'Assicurato avrà sottoscritto ampia liberatoria per tali spese di salvataggio come indicato ai precedenti punti 1) e 2).

Al termine dell'intervento RECOTECH S.R.L. farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società (o

da una delle Società del Gruppo assicurativo Cattolica come, ad esempio, direttamente da parte di Cattolica Services S.p.A.) in regime di cessione del credito assicurativo.

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con RECOTECH S.R.L. eventuali ulteriori interventi.

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (nel caso di locali assicurati locati a terzi) e del perito nominato dalla Società della "Relazione di fine intervento" predisposta da RECOTECH S.R.L. costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere da RECOTECH S.R.L. e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' Oggetto della prestazione.

Nei casi in cui:

- la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata da RECOTECH S.R.L.;
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (nel caso di locali assicurati locati a terzi) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";

il danno sarà valutato secondo il disposto dell'Art. 17 "Procedura per la valutazione del danno" e Art. 26 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

Ai sensi delle garanzie contenute in polizza, si precisa che qualsiasi importo, non rientrante nella copertura assicurativa prestata, rimarrà a carico dell'Assicurato inclusi - a titolo esemplificativo e non limitativo - eventuali massimali, imposte, franchigie e scoperti indicati in polizza.

#### **Modifica nel servizio di assistenza post sinistro e recesso della Società.**

La Società ha facoltà di:

- risolvere il rapporto con RECOTECH S.R.L. e di avvalersi di altra impresa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso scritto al Contraente/Assicurato almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, garantendo analoghe prestazioni a quelle previste dalla presente condizione;
- recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.

#### **Art. 23 - Clausola Broker**

Premesso che A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) si affida al ORIS Broker S.r.l. (con sede in via Ripamonti n. 44 – 20141 – Milano – email: orisbroker@orisbroker.it – orisbroker@pec.andi.it) per la gestione dei propri servizi assicurativi, compresi quelli derivanti dal presente contratto, tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno conseguentemente tenuti, nei confronti della Compagnia di Assicurazione e dell'Agenzia presso cui è appoggiato il contratto, da ORIS Broker S.r.l. per conto del Contraente.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza la regolazione verrà effettuata dal Contraente a ORIS Broker S.r.l., che provvederà al versamento degli stessi alla Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle "Norme", ogni comunicazione fatta da ORIS Broker S.r.l., nel nome e per conto del Contraente, verso la Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente a ORIS Broker S.r.l. sarà considerata come inviata alla Società se trasmessa alla stessa Società nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

\*\*\*\*\*

## Sezione I – Incendio - Norme che regolano la Sezione Incendio e Garanzie Accessorie

### Art. 23 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da:

- a) **incendio**, nonché **i guasti causati alle cose assicurate** per ordine della Autorità e/o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.
- b) **fulmine**.
- c) **esplosione e scoppio**, anche esterni non causati da ordigni esplosivi.
- d) **caduta di aeromobili, satelliti artificiali**, loro parti o cose trasportate da essi, corpi celesti.
- e) **caduta ascensori, montacarichi e simili** a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto.
- f) **fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale** di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, **comprese le spese necessarie per la ricerca del guasto e la sua riparazione** (se assicurata la Partita Fabbricato).  
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.
- g) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti al servizio del fabbricato per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- h) **urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- i) **onda sonora**, determinata da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono.
- l) **implosione** (intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi) agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto per lo "scoppio" di cui al comma a) del presente articolo delle CGA.
- m) **fenomeno elettrico e/o elettronico** a macchine e/o apparecchiature e/o impianti elettrici ed elettronici, compresi apparecchi e circuiti ed *escluse le lampade*, per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
  - b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
  - c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
- n) **eventi atmosferici**: uragano, bufera, tempesta, vento e cosa da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

La Società non risponde dei danni:

**a.** verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

**b.** causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

**c.** subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

- o) **tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio** a deroga dell'art.24 comma a);

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a. di inondazione o frana;
- b. di furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c. di fenomeno elettrico a macchine e/o apparecchiature e/o impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
- f. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g. da deturpamento o imbrattamento.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

#### **La Società indennizza altresì:**

- p) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidabile (fermo quanto previsto all'art.20 delle CGA), le **spese necessariamente sostenute per demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro / rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare** – comprese le spese di montaggio e smontaggio le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro.
- q) le **spese e gli onorari del perito**, che l'Assicurato avrà nominato in base al disposto dell'art. 18, fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini del presente settore (escluse le garanzie di responsabilità) con il massimo di €. 10.000,00 (salvo quanto eventualmente derogato al "prospetto limiti di indennizzo).
- r) a deroga di quanto previsto dall'art. 25 comma b), il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per il **rifacimento di archivi, documenti e registri**, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini del presente settore. Il risarcimento del danno sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro e sino alla concorrenza di €.5.000,00 (salvo quanto eventualmente derogato al "prospetto limiti di indennizzo) per sinistro / anno, fermo quanto previsto all'art. 20.
- s) i danni causati ai beni assicurati **da sviluppo di fumo, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, mandato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi** purché conseguenti agli eventi previsti dal presente settore che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.

#### **Art. 24 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed alluvioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose;
- i) da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quanto previsto in relazione alla garanzia fenomeni elettrici;

In deroga a qualsiasi disposizione della presente Polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da

qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività.

#### **Art. 25 – Cose assicurabili a condizioni speciali**

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori/apparecchiature elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico, scientifico od affettivo.

#### **Art. 26 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. *Fabbricati*: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. *Macchinario, attrezzatura, arredamento*: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. *Merci*: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- *per i fabbricati* - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- *per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci* (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

## Sezione I – Incendio - Norme che regolano le Garanzie Accessorie sempre operanti

### **Inc.1 Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata

### **Inc.2 Dolo e colpa grave**

A parziale deroga dell'art. 24 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.

### **Inc.3 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i MACCHINARI e gli IMPIANTI, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione;
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o in fase di collaudo, o inattivi a causa di operazioni di manutenzione o per fermata temporanea;
6. se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

### **Inc.4 Beni presso terzi**

La garanzia viene prestata relativamente ai beni assicurati alle partite "macchinario", "merci" e "beni assicurabili a condizioni speciali" anche quando gli stessi siano in località diversa da quella dichiarata purché ubicata nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e di San Marino. Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quella indicata nei "limiti di risarcimento". Il Contraente/Assicurato si assume l'obbligo di dimostrare in qualsiasi momento l'esatto quantitativo e/o valore di tali beni presso terzi. La presente estensione non è in ogni caso operante per le seguenti garanzie nel caso fossero eventualmente ricomprese in polizza: inondazioni, alluvioni – allagamenti – terremoto – sovraccarico neve.

#### **Inc.5 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti e fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **Inc.6 Denuncia circostanziata dei sinistri**

A parziale modifica del disposto dell'art. 15 e) delle Condizioni Generali di assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistri con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori.

#### **Inc.7 Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### **Inc.8 Immissione di nuovi enti**

L'immissione nella polizza di nuovi stabilimenti, depositi, ecc., verrà di volta in volta convenuta fra le Parti, restando inteso che le condizioni di premio saranno oggetto di specifica pattuizione.

#### **Inc.9 Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 19, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

#### **Inc.10 Macchinario in leasing**

Sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing" qualora assicurati con polizze separate.

#### **Inc.11 Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza é stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati, non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da effettuarsi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

#### **Inc.12 Vicinanze pericolose**

Con riferimento al disposto degli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

#### **Inc.13 Universalità**

Qualora in caso di sinistro una determinata cosa o un determinato oggetto che non siano espressamente esclusi dall'assicurazione non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "macchinario"

#### **Inc.14 Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00 (diecimila).

L'obbligazione della Società è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **Inc.15 Onorari Architetti – Ingegneri – Consulenti**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, progettisti e consulenti in genere, resisi necessari a supporto alla ricostruzione od al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 13 "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari e con il limite di €.10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Ferme le condizioni definite, eventuali maggiori somme assicurate a titolo di aumento a quanto stabilito, devono risultare oggetto di una specifica pattuizione nella presente polizza e condizione di indennizzabilità per tale maggiore somma è che ingegneri, architetti, progettisti e consulenti siano regolarmente iscritti al relativo Ordine Professionale. Resta intesa l'esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo riguardante l'indennizzo.

#### **Inc.16 Termini di denuncia sinistri**

A parziale deroga dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i limiti di tempo previsti per la denuncia dei sinistri si intendono triplicati.

#### **Inc.17 Oneri di urbanizzazione**

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "fabbricati" sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/ che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

#### **Inc.18 Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

#### **Inc.19 Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

### **Inc.20 Cristalli**

La Società assicura – purché integri alla data di entrata in vigore della garanzia – lastre in vetro e/o cristallo, comprese le opere di rimozione e posa in opera, contro i danni materiali e diretti da rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi od involontario del Contraente o dell'Assicurato.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) derivati dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali e/o del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sugli accessori stessi o sui relativi supporti, sostegni, cornici, da operazioni di trasloco o rimozione dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
- b) determinati da vizio di costruzione o difetto di installazione degli oggetti assicurati;
- c) derivanti da incendio, scoppio o esplosione;
- d) verificatisi in occasione di uragani, cicloni, trombe d'aria o di acqua;
- e) derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
- f) alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

La garanzia è prestata “a primo rischio assoluto”, pertanto senza far luogo all'applicazione della regola proporzionale, entro gli importi riportati nel “Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti”; il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo evento, dell'importo riportato nel prospetto sopra citato.

### **Inc.21 Gelo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al sinistro.

### **Inc.22 Grandine**

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazioni della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- lastre in cemento-amianto, lastre di fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

### **Inc.23 Indennità aggiuntiva nella forma “a diaria”**

A parziale deroga all'art. 24 comma h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di evento coperto dalle condizioni delle seguenti sezioni:

- “Sezione I – Incendio - Norme che regolano la Sezione Incendio e Garanzie Accessorie”
- “Sezione I – Incendio - Norme che regolano le Garanzie Accessorie sempre operanti”

ed eventualmente dagli eventi coperti dalla “Sezione I – Incendio - Garanzie Aggiuntive “Catastrofali” (solo se attivata in polizza mediante richiamo e indicazione del relativo premio),

che comporti il non utilizzo dei locali assicurati perlomeno per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni, l'indennizzo sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione dell'attività, come di seguito indicato:

- integralmente, per ogni giorno di interruzione totale dell'attività;
- la metà dell'indennità pattuita per ogni giorno di interruzione parziale dell'attività.

La presente indennità verrà quindi corrisposta calcolando l'importo risultante dal prodotto dell'importo giornaliero (cd. “diaria”) per il periodo di non utilizzo dei locali assicurati che, al massimo, non potrà essere superiore a 45 giorni consecutivi a partire dai 5 (cinque) giorni successivi la data di accadimento del sinistro, o dalla data di comunicazione dell'apertura del sinistro alla Società; in ogni caso, i 45 giorni complessivi sopra indicati rappresenteranno il limite temporale annuo massimo per uno o più sinistri che coinvolgano la presente indennità.

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione I fossero esclusi i danni di importo inferiore ad un determinato ammontare, rendendo pertanto non indennizzabile il sinistro derivante dal danno diretto, risulteranno altresì non indennizzabili i danni coperti dalla presente Garanzia Accessoria Inc. 23.

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione I fossero esclusi i beni in leasing, in quanto già garantiti da apposita assicurazione, indipendentemente dall'operatività o meno di quest'ultima, risulteranno altresì non indennizzabili i danni coperti dal presente Garanzia Accessoria Inc. 23.

L'indennità viene corrisposta anche a seguito dei danni causati dagli eventi coperti dalla “Sezione I – Incendio - Garanzie Aggiuntive “Catastrofali” (solo se tale Sezione risulterà attivata in polizza); in caso contrario, non operando la copertura conseguente ad uno degli eventi catastrofici, risulteranno altresì non indennizzabili i danni coperti dalla presente Garanzia Accessoria Inc. 23.

L'indennità non viene corrisposta:

- a) per i primi 5 (cinque) giorni consecutivi successivi all'interruzione dell'attività;
- b) per distruzione di valori;
- c) in caso di scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- d) come indicato all'Art. 24 “Esclusioni”, l'indennità non verrà corrisposta anche in caso di danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da

qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività.

La presente garanzia è prestata secondo quanto indicato all'Art. 13 - "Assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto" e, pertanto, senza l'applicazione di quanto disposto dall'Articolo 1907 del Codice Civile.

\*\*\*\*\*

## Sezione I – Incendio - Garanzie Aggiuntive “Catastrofali” operanti solo se espressamente richiamate

La Società si obbliga a prestare garanzia per i seguenti eventi alla condizione che le clausole relative agli stessi siano espressamente richiamate con i limiti e le franchigie e/o scoperti previsti nel relativo Prospetto.

Si precisa che questa Sezione di polizza viene indicata nel “Frontespizio di polizza” e nella “Scheda Tecnica Patrimonio” con la denominazione generica “Terremoto” ma, in realtà, le garanzie prestate sono tutte le 3 qui di seguito riportate ed esplicitate: “Inc.A Allagamenti” e “Inc.B Sovraccarico Neve” e “Inc.C Terremoto”.

### **Inc.A Allagamenti**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

1. formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua;
2. fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto, e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento, smottamento del terreno;
- g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento;
- h) a cose poste in locali interrati o seminterrati, comunque situati sotto il livello stradale, nel limite di quanto riportato nel “Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti.

### **Inc.B Sovraccarico Neve**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 10.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.82): Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni, dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche, nonché eventuali disposizioni locali) ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) ai capannoni pressostatici, tensostatici, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato causato dal sovraccarico di neve.
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

### **Inc.C Terremoto**

A parziale deroga dell'art. 24) lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – direttamente causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

**Sezione II – Furto - Norme che regolano la Sezione Furto e Garanzie Accessorie**  
**(Sezione sempre richiamata ed operante in polizza)**

**Art. 27 - Rischio assicurato**

Premesso che i rischi garantiti nella presente Sezione si intendono prestati nella forma a **primo rischio assoluto** e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C, la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti in conseguenza di:

- 1) **furto**: delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
  - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.;Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dalla lettera a).  
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

1.bis) **furto e rapina nelle minori dipendenze**: l'assicurazione è estesa al furto e alla rapina (esclusi titoli di credito, carte valori e denaro) perpetrati nelle minori dipendenze, quali box cantine e solai, di pertinenza dei locali contenenti le cose assicurate ma non comunicanti con essi ed aventi le medesime caratteristiche costruttive, ed i medesimi mezzi di chiusura indicati nelle Condizioni di assicurazione.

2) **rapina od estorsione**: avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatto violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali contenenti le cose assicurate.

3) **furto commesso**:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

4) **guasti cagionati dai ladri** alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, nonché per gli **atti vandalici** alle merci, macchinari ed attrezzature, arredamento, nonché ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi mezzi di protezione e chiusura, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. Non rientrano in questa garanzia i danni da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del reato o del tentativo di reato.

5) **Garanzia portavalori (non nominativa)**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito (con il massimo di € 5.000,00 (salvo se diversamente indicato al "Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti") - l'assicurazione di cui alla partita stessa è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Il caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto previsto in polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri e senza tenere conto di eventuali altri scoperti e/o franchigie presenti in polizza.

**Art. 28 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave;
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

In deroga a qualsiasi disposizione della presente Polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività.

#### **Art. 29 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

#### **Art. 30 - Mezzi di chiusura dei locali e caratteristiche costruttive dei locali/fabbricati**

L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto, che:

- 1) i locali (tra loro comunicanti) che contengono le cose assicurate e che costituiscono, pertanto, lo studio dell'Assicurato, abbiano pareti perimetrali, solai e coperture in cemento (armato o non), conglomerati cementizi, laterizio, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali, e facciano parte di un fabbricato avente linea di gronda del tetto situata in linea verticale ad altezza superiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, oppure, se i locali fanno parte di un fabbricato avente linea di gronda posta ad altezza inferiore ai 4 metri precedentemente indicati, purché il tetto sia costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso;
- 2) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serratura, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro (barre, catenacci o simili). Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto sopra indicato, la Società indennizzerà all'Assicurato l'80 % dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20 % rimanente a carico dell'Assicurato.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Sono comunque esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

#### **Art. 31 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

### **Art. 32 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25% la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 14 delle CGA, senza tenere conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### **Art. 33 - Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

In caso di trasloco degli enti assicurati, la garanzia è operante durante il trasloco, sia nell'ubicazione dichiarata che in quella nuova, per cinque giorni successivi alla comunicazione di trasloco. Trascorso il periodo sopraindicato, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.

### **Art. 33.bis - Trasloco enti assicurati a seguito di cambio ubicazione**

In caso di trasloco degli enti assicurati, la garanzia è operante durante il trasloco, sia nell'ubicazione dichiarata che in quella nuova, per cinque giorni successivi alla comunicazione di trasloco. Trascorso il periodo sopraindicato, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione dell'Assicurato derivanti dalle Condizioni di assicurazione.

### **Art. 34 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### **Art. 35 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

### **Art. 36 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è valutato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento ad uno di altri eventuali pregiudizi.

## Sezione II – Furto - Norme che regolano le Garanzie Accessorie sempre operanti

### **Fur.1 - Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Fur.2 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato**

A parziale deroga dell'art. 28 delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 27, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

### **Fur.3 - Archivi di documenti e registri (assicurazione completa).**

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 20% della somma totale assicurata.

\*\*\*\*\*

**Sezione III – Elettronica - Norme che regolano la Sezione Elettronica e Garanzie Accessorie  
(Sezione sempre richiamata ed operante in polizza)**

**Art. 37 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

**Art. 37.bis - Guasti Macchine**

La Società assicura – purché integri alla data di entrata in vigore della garanzia - i danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali propri del macchinario, delle attrezzature e delle apparecchiature elettroniche assicurate, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, ad eccezione dei danni:

- a) al “macchinario” non collaudato e pronto per l'uso cui è destinato;
- b) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato o al Dirigente l'esercizio;
- c) di logorio, usura, deterioramento, corrosione, incrostazione, ossidazione, arrugginimento, deperimento;
- d) dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- e) per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, l'installatore, la ditta o l'impresa che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica;
- f) verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- g) ad apparecchiature elettroniche, salvo quelle a servizio di macchine a comando automatico e/o controllo numerico, nonché a nastri o dischi magnetici, schede perforate ed altri supporti di dati;
- h) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione;
- i) a lampade o ad altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- j) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio di trasformatori ed interruttori.

La garanzia è prestata “a primo rischio assoluto”, pertanto senza far luogo all'applicazione della regola proporzionale, entro gli importi riportati nel “Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti”; il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo evento, dell'importo riportato nel prospetto sopra citato.

**Art. 38 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, o dei familiari con loro conviventi;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) meccanici (nel caso non rientrino nella garanzia di cui all'Art. 37.bis Guasti Macchine) ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - 1) contratti di funzionalità;
  - 2) manutenzione preventiva;
  - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- l) derivanti dalle garanzie previste alle Sezioni I) e II);

- m) causati da terremoto, inondazione e alluvioni, allagamenti, maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) derivanti dalla cosiddetta "Clausola cyber exclusion" così come riportata qui di seguito:

Sono esclusi i danni di:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi ecc.);
- d) uso di indirizzi internet, siti web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti – web o intranet;

per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:

a1) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto)

a2) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni/i, sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.

Naturalmente, nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2 derivi altro danno materiale e diretto, tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente polizza;

- o) di qualsiasi natura e comunque occasionali, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura asbesto;

- p) causati da vapori d'acqua o acidi propri degli enti assicurati o connessi all'attività dell'Assicurato.

In deroga a qualsiasi disposizione della presente Polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività.

#### **Art. 39 - Franchigia**

Il pagamento degli importi indennizzabili a termini della presente Sezione di polizza verrà effettuato previa detrazione, per singolo evento, dell'importo di cui al "Prospetto Limiti di indennizzo – Franchigie e Scoperti" – Sezione III.

#### **Art. 40 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più possibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

#### **Art. 41 - Determinazione dell'ammontare del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato, nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) difalcato dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 15) comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

- B) Nel caso di danno non riparabile:

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), difalcato dell'importo stimato come a B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di ricostruzione;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), difalato dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B 2 oppure B3 - B4 a secondo del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

#### **Art. 41.bis - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

#### **Art. 42 - Conservazione delle cose assicurate**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

**Ele.A - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile**

Relativamente agli impianti e apparecchi ad impiego mobile assicurati alle partite espressamente indicate in polizza, la garanzia viene estesa ai danni verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, ed ai danni verificatisi durante l'utilizzo al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza. La garanzia è operante a condizione che tali enti, per natura e costruzione, possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporti sia necessario per la loro utilizzazione. La garanzia è inoltre operante unicamente per i danni verificatisi entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Durante il trasporto su autoveicoli, la garanzia è operante, limitatamente ai danni di furto, tentato o consumato, a condizione che l'autoveicolo:

- a) sia provvisto di tetto rigido,
- b) durante le temporanee assenze dell'Assicurato, sia chiuso a chiave con i cristalli completamente rialzati e si trovi in una rimessa pubblica custodita o in un parcheggio custodito.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", pertanto senza far luogo all'applicazione della regola proporzionale, entro gli importi riportati nel "Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti"; il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo evento, degli importi riportati nel prospetto sopra citato.

\*\*\*\*\*

**Sezione IV – Responsabilità Civile - Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile della proprietà e conduzione dell'ambulatorio, esclusa la responsabilità di tipo sanitario derivante dall'attività odontoiatrica (Sezione operante solo se attivata in polizza mediante pagamento del relativo premio)**

**Art. 43 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni materiali e danni corporali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla **proprietà e conduzione dell'ambulatorio/studio odontoiatrico, e dei relativi impianti fissi, esclusa la responsabilità di tipo sanitario derivante dall'attività odontoiatrica (vedasi art. 47).**

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

A maggior precisazione di quanto sopra indicato, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, ed escluse quelle parti di impianti, ancorché fissi, specificatamente necessarie all'attività indicata in polizza.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia, ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad Imprese. Limitatamente ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle Imprese, e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva RCT.5 (Committenza lavori edili ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture con l'esclusione per i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

**Art. 44 – Ulteriori definizioni valide solo per la presente Sezione**

**Contraente**

Si precisa che per la presente Sezione il Contraente si intende così definito:

“ciascun Socio ANDI (sia il singolo Professionista odontoiatra, sia lo Studio associato o la Società di proprietà di Soci ANDI per una quota non inferiore al 50% più 1), NON ADERENTE alla polizza dell'attività professionale in Convenzione ANDI; infatti la copertura di cui alla presente Sezione risulta già ricompresa all'interno delle garanzie prestate dalla polizza dell'attività professionale in Convenzione ANDI per gli Aderenti alla predetta Convenzione.

**Sinistro MedMal (ovvero SINISTRO DA PRESTAZIONE SANITARIA / MEDICA):**

si intendono compresi in tale definizione i sinistri riconducibili ed anche indirettamente connessi alla responsabilità di medici, infermieri o altro personale, nonché (direttamente o indirettamente) alla responsabilità dell'ambulatorio (più in generale, la struttura sanitaria autonomamente considerata), e che traggano origine dallo svolgimento delle attività finalizzate all'adempimento della prestazione di assistenza sanitaria a carico dei pazienti.

**Art. 45 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R. C. T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, gli appaltatori ed i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

**Art. 46 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) alle cose ed alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzioni impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) derivanti da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivanti da e/o prodotti contenenti amianto;
- k) causati da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi macchine acceleratrici ecc.);
- m) provocati da campi elettromagnetici;
- n) da furto;
- o) conseguenti ad ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- p) le perdite, i costi o spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da, o connessi a:
  1. guerra, invasione, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra);
  2. guerra civile, ascesa militare, insurrezione, ribellione, rivoluzione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati;
  3. confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o sostituzione inerente agli eventi di cui sopra;
- q) sono esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:
  1. atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
  2. qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
 sono altresì esclusi i danni:
  3. a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
  4. causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- r) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- s) di natura professionale derivanti da responsabilità di tipo medico e/o sanitario, anche per fatto delle persone che, a qualunque titolo, svolgano la loro attività presso l'ambulatorio/studio odontoiatrico assicurato;
- t) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- u) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- v) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- w) a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- x) da detenzione od impiego di esplosivi;
- y) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- z) derivanti da abuso di alcool e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- aa) derivanti da fuoriuscita di acqua condotta e spargimento di acqua dovuti a mancata o intempestiva manutenzione;
- bb) derivanti dalle attività previste ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- cc) alla salute, causati da tabacco, nonché da qualsiasi altro danno provocato, direttamente o indirettamente da funghi, batteri, organismi geneticamente modificati e campi elettromagnetici;
- dd) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software e programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;

- ee) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
- ff) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i danni da interruzione di esercizio;

Restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale, intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

In deroga a qualsiasi disposizione della presente Polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività

#### **Art. 47 – Altri rischi esclusi inerenti la proprietà e conduzione dell'ambulatorio, esclusa la responsabilità di tipo sanitario derivante dall'attività odontoiatrica**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni rientranti nella definizione di Sinistro MedMal (vedasi Art. 44).

Si conviene, di comune accordo tra le Parti, che saranno in particolare considerati espressamente "sinistri MedMal" i sinistri derivanti da:

- a) Infezioni "nosocomiali" in genere;
- b) Mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature o presidi medici-chirurgici;
- c) Insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell'attività svolta all'interno di essi;
- d) Somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;
- e) Mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;
- f) Danni causati da malfunzionamento / errata manutenzione di impianti fissi dei fabbricati espressamente destinati all'attività sanitaria dell'ambulatorio/studio odontoiatrico, intendendosi con tale espressione gli impianti tecnologici esistenti nel fabbricato a ragione della destinazione dello stesso a struttura ambulatoriale/studio odontoiatrico;
- g) Mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.

#### **Art. 48 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 49 – Pluralità di assicurati**

Il massimale stabilito in polizza sia per la garanzia R.C.T. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

#### **Art. 50 - Fabbricati in condominio**

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

## Sezione IV – Responsabilità Civile - Norme che regolano le Garanzie Accessorie sempre operanti

### **RCT.1 Franchigia frontale**

Fatto salvo dove diversamente indicato si conviene tra le parti che in caso di danno risarcibile rientrante all'interno della presente Sezione IV – Responsabilità civile, si applicherà la franchigia di cui alla relativa Tabella denominata "Prospetto Limiti di indennizzo – Franchigie e Scoperti" per danni a cose.

### **RCT.2 Precisazioni – estensioni varie**

Fermo restando tutte le esclusioni di polizza, a parziale deroga e integrazione di quanto indicato nelle "Norme" della Sezione IV, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dall'esercizio di mense o sale ristoro per i dipendenti dell'ambulatorio/studio odontoiatrico da chiunque gestiti; in quest'ultimo caso l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero di terzi e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia;
- b) dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale compresi i danni corporali subiti dai corsisti, organizzazione di visite all'ambulatorio/studio odontoiatrico e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti anche presso terzi, nonché gite aziendali ferma restando l'esclusione della responsabilità derivante dalla Legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modificazioni e l'uso di natanti e aeromobili;
- c) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati, e dalla detenzione di cani;
- d) dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni con l'intesa che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- e) dalla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli "stands"; qualora l'attività di allestimento e smontaggio fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- d) dalla proprietà e conduzione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- e) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di dipendenti dell'Assicurato per tale scopo;
- f) dalla proprietà e/o conduzione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'ambulatorio/studio odontoiatrico, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi; sono escluse la proprietà e/o conduzione di attrezzature sportive e di giochi;
- g) dall'esistenza di centraline termiche, fermo restando le inclusioni di cui alle lettere i) ed n) dell'articolo 46 delle "Norme" della presente Sezione IV.

### **RCT.3 Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell'Assicurato**

A parziale deroga dell'art. 45 lett. c) delle "Norme" della Sezione IV, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:

- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- le persone non dipendenti dell'Assicurato che collaborano con lo stesso in qualità di progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici amministrativi e legali ed altri professionisti in genere; rimangono sempre escluse le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'ambulatorio/studio odontoiatrico;
- i titolari e dipendenti di altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi;
- gli amministratori (escluso il legale rappresentante) e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a) dell'art. 45 delle "Norme" della Sezione IV.

### **RCT.4 Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

A parziale deroga dell'art. 47), lettera y), delle "Norme" della Sezione IV, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività (di terzi) industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### **RCT.5 Committenza lavori edili ai sensi del D.Lgs. 81/2008**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla committenza dei lavori edili ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Nel caso di attività edili inerenti i fabbricati di proprietà, e/o i beni strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività dall'assicurato, che siano rientranti nell'ambito della normativa di cui al Decreto sopra indicato, la garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto D. Lgs.;

- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

**RCT.6 Termine per la denuncia dei sinistri**

A parziale deroga dell'art. 15 delle "Condizioni Generali di Assicurazione" il termine per la denuncia dei sinistri è raddoppiato da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

\*\*\*\*\*